



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 139 del 23/05/2012 – 04/06/2012 Udienza pubblica del 08/05/2012
Massima n. 1:	Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta, Liguria, Umbria, Emilia-Romagna, Puglia - Ius superveniens non avente carattere soddisfacente - Insussistenza delle condizioni per dichiarare la cessazione della materia del contendere. Testo Non sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in quanto il successivo art. 29, comma 15, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 non ha modificato le parti oggetto di impugnativa e non ha tacitato la pretesa delle Regioni ricorrenti.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 6 legge 30/07/2010 n. 122
Massima n. 2:	Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta, Liguria, Umbria, Emilia-Romagna, Puglia - Norme contenute in un decreto legge convertito - Impugnazione rivolta contro le disposizioni della legge di conversione - Eccezioni tardive dei ricorsi - Reiezione. Testo Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio



	2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, va rigettata l'eccezione di tardività del ricorso, prospettata dalla difesa dello Stato, secondo il quale le ricorrenti avrebbero dovuto impugnare, nei termini previsti dall'art. 127 della Costituzione, le disposizioni del decreto-legge e non quelle della legge di conversione. Infatti le Regioni possono riservarsi di impugnare le norme contenute nella relativa legge di conversione, anche se non modificate, perché soltanto dopo la legge di conversione il quadro normativo assume stabilità e non si rischia di vanificare il ricorso nel caso di una mancata conversione.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio : decreto legge 31/05/2010, n. 78 art. 6 legge 30/07/2010, n. 122
Massima n. 3:	Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Misure di vario contenuto volte al contenimento della spesa pubblica, quali la riduzione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità corrisposti ai componenti di organi collegiali e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, riduzione del numero dei componenti di organi collegiali, riduzione della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, riduzione di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, divieto di sponsorizzazioni, riduzione di spese per missioni, riduzione di spese per formazione - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita lesione della potestà legislativa regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Presupposto interpretativo errato - Non fondatezza della questione. Testo Sono costituzionalmente infondate le questioni di legittimità dei commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, primo periodo, 13, 14, 19 e 20 dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse dalla Regione Valle d'Aosta, per violazione degli articoli 117, terzo comma e 119 della Costituzione e per violazione dell'articolo 3, comma 1, lettera f), dello Statuto della Regione Valle d'Aosta, secondo la quale dette norme invaderebbero la potestà legislativa regionale in materia di finanza pubblica. Infatti dette disposizioni è vero che impongono dei vincoli alle politiche di bilancio ma possono considerarsi rispettose dell'autonomia delle Regioni in quanto prevedono l'ammontare totale dei risparmi da conseguire lasciando sempre libere le Regioni autonome di determinare misure di riduzione, parziale o totale, delle singole voci di spesa riconducibile nel complesso al tetto fissato, dal comma 20 dell'articolo 6 del suddetto decreto-legge.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio : decreto legge 31/05/2010, n. 78 art. 6, co. 2 decreto legge 31/05/2010, n. 78 art. 6, co. 3 decreto legge 31/05/2010, n. 78 art. 6, co. 5



	decreto legge 31/05/2010, n. 78 art. 6, co. 6 decreto legge 31/05/2010, n. 78 art. 6, co. 7 decreto legge 31/05/2010, n. 78 art. 6, co. 12 decreto legge 31/05/2010, n. 78 art. 6, co. 13 decreto legge 31/05/2010, n. 78 art. 6, co. 14 decreto legge 31/05/2010, n. 78 art. 6, co. 19 decreto legge 31/05/2010, n. 78 art. 6, co. 20 legge 30/07/2010, n. 122 Parametri costituzionali Costituzione art. 117, co. 3 Costituzione art. 119 statuto regione Valle d'Aosta art. 3, co. 1
Massima n. 4:	Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Misure di vario contenuto volte al contenimento della spesa pubblica, quali la riduzione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità corrisposti ai componenti di organi collegiali e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, riduzione del numero dei componenti di organi collegiali, riduzione della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, riduzione di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, divieto di sponsorizzazioni, riduzione di spese per missioni, riduzione di spese per formazione - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita lesione della potestà legislativa esclusiva delle Regioni in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali e locali e di statuto giuridico ed economico del personale - Asserita lesione della potestà legislativa concorrente nella materia statutaria "igiene, assistenza ospedaliera e profilattica", nonché in materia di "tutela della salute" - Asserita lesione delle funzioni amministrative regionali nei medesimi ambiti - Insussistenza - Non fondatezza della questione. Testo Va rilevata l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dei commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, primo periodo, 13, 14, 19 e 20 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse dalla Regione Valle d'Aosta, per violazione degli articoli 117, quarto comma e 118, secondo e terzo comma della Costituzione nonché dell'articolo 2, comma 1, lettere a e b, dello Statuto della Regione autonoma Valle d'Aosta, secondo la quale dette norme lederebbero la potestà legislativa esclusiva delle Regioni autonome in materia di stato giuridico ed economico del personale e di ordinamento degli uffici e, qualora applicabili anche all'azienda sanitaria della Regione autonoma Valle d'Aosta, lederebbero la potestà legislativa concorrente della Regione in materia di igiene, assistenza ospedaliera e profilattica nonché in materia di tutela della salute. Infatti le norme impugnate non violano le



	competenze assegnate alle autonomie speciali in quanto trattasi di disposizioni di principio, riconducibili alla potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica. Infine il comma 20 dell'art. 6, va inteso nel senso che esso non opera in via diretta, ma solo come previsione di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali. .
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: decreto legge 31/05/2010, n. 78 art. 6, co 2 decreto legge 31/05/2010, n. 78 art. 6, co. 3 decreto legge 31/05/2010, n. 78 art. 6, co. 5 decreto legge 31/05/2010, n. 78 art. 6, co. 6 decreto legge 31/05/2010, n. 78 art. 6, co. 7 decreto legge 31/05/2010, n. 78 art. 6, co. 8 decreto legge 31/05/2010, n. 78 art. 6, co. 9 decreto legge 31/05/2010, n. 78 art. 6, co. 12 decreto legge 31/05/2010, n. 78 art. 6, co. 13 decreto legge 31/05/2010, n. 78 art. 6, co. 14 decreto legge 31/05/2010, n. 78 art. 6, co. 19 decreto legge 31/05/2010, n. 78 art. 6, co. 20 legge 30/07/2010, n. 122 Parametri costituzionali Costituzione art. 117, co. 3 Costituzione art. 117, co. 4 Costituzione art. 118, co. 2 Costituzione art. 118, co. 3 statuto regione Valle d'Aosta art. 2 co. 1 statuto regione Valle d'Aosta art. 3 co. 1 statuto regione Valle d'Aosta art. 4
Massima n. 5:	Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Missioni di servizio effettuate dal personale contrattualizzato - Divieto di corrispondere indennità chilometriche che ridonda nel divieto di autorizzazione all'uso del mezzo proprio - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita lesione dell'organizzazione delle Regioni, nonché ostacolo allo svolgimento delle attività pubbliche legittimamente previste dalla legislazione regionale - Asserita lesione della potestà legislativa esclusiva delle Regioni in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali e locali e di statuto giuridico ed economico del personale - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Asserita irragionevolezza - Presupposto interpretativo errato - Non fondatezza della questione. Testo Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale concernenti i commi



Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca

tel 091.7074836 – e.mail: beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

	7, 8, 9, 12, primo periodo, 13, 14 e 20 dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevate dalla Regione Puglia, in quanto le norme impugnate dettando disposizioni che attengono all'organizzazione e al personale, lederebbero la potestà legislativa esclusiva delle Regioni in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali e locali e di statuto giuridico ed economico del personale (art. 117, quarto comma, Cost.), nonché l'art. 118, secondo e terzo comma, Cost. in quanto la lamentata interferenza con l'autonomia organizzativa delle Regioni o con altre competenze loro assegnate in via esclusiva o concorrente non è censurabile, poiché le norme impugnate devono essere complessivamente intese come disposizioni di principio, riconducibili alla potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica. Con riguardo poi alla previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, essa, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali
NOTE:	Atti oggetto del giudizio : decreto legge 31/05/2010, n. 78 art. 6, co. 12 legge 30/07/2010, n. 122 Parametri costituzionali Costituzione art. 117, co. 3 Costituzione art. 119, co. 2 statuto regione Valle d'Aosta art. 2, co.1 statuto regione Valle d'Aosta art. 3, co. 1
Massima n. 6:	Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Rinuncia parziale al ricorso, accettata dalla controparte - Estinzione del giudizio. Testo A seguito della rinuncia parziale al ricorso da parte della Regione autonoma Valle d'Aosta, regolarmente accettata dalla controparte, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio limitatamente alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 8 e 9, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio : decreto legge 31/05/2010, n. 78 art.6, co. 8 decreto legge 31/05/2010, n. 78 art. 6, co. 9 legge 30/07/2010, n. 122



	Parametri costituzionali Costituzione art. 117, co. 3 Costituzione art. 119 statuto regione Valle d'Aosta art. 3, co. 1
--	---

Redattore: Sig.ra Tiziana Falletta

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca



Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca
tel 091.7074836 – e.mail: beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it